

Roma, Lì 14 giugno 2022

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS - "Le novità fiscali della settimana"

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 2022 (c.d. "decreto sostegni ter").

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 è pubblicata la Legge 28/3/2022 n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi umanitaria

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022), è stato pubblicato il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 contenente "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", è stato convertito nella Legge 19 maggio 2022, n. 52 (c.d. "Decreto Ucraina")

Il Decreto-Legge è stato convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117).

Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50: Decreto "AIUTI" - ENERGIA, IMPRESE, INVESTIMENTI ED UCRAINA

In G.U. n. 114 del 17 maggio 2022 è pubblicato il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Al via le domande per accedere allo Sport Bonus 2022

Lo scorso 30 maggio si è aperta la prima delle due finestre (la seconda si aprirà il prossimo 15 ottobre) che il dipartimento governativo dello sport ha messo a disposizione per accreditarsi allo Sport Bonus 2022.

La misura, prevista in passato dalla legge di bilancio 2019, reintroduce la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Beneficiari della misura agevolativa sono i soli soggetti titolari di reddito d'impresa per i quali è prevista la possibilità di ottenere un credito d'imposta pari al 65% dell'importo erogato da utilizzare in tre quote annuali di pari ammontare.

Più nel dettaglio, gli enti interessati ad accedervi hanno tempo fino al prossimo 30 giugno per accedere alla misura presentando richiesta tramite email indicando nell'oggetto "Sport Bonus 1a finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale".

Entro il 15 luglio, poi, il dipartimento dello sport pubblicherà sul proprio sito l'elenco delle imprese accreditate che, a decorrere da tale data, avranno 10 giorni di tempo per effettuare le erogazioni liberali agevolabili tramite metodi di pagamento che ne consentano la tracciabilità.

Entro dieci giorni dalla ricezione e comunque non oltre il 5 agosto i soggetti destinatari sono tenuti a comunicare tramite il modulo disponibile sul sito del dipartimento dello sport l'erogazione ottenuta allegando la ricevuta bancaria del bonifico o altra documentazione idonea a dimostrarne l'importo.

Certificate le erogazioni effettuate, il dipartimento dello sport pubblicherà sul proprio sito un elenco degli enti ammessi ad utilizzare il credito d'imposta il quale sarà contestualmente comunicato anche all'Agenzia delle Entrate.

2. Pubblicati sul sito dell'agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti ammessi al 5xmille 2021

In data 9 giugno sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio del 5xmille suddivisi per categoria di soggetti ed integrati con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi.

Per il 2021 dei 507milioni di euro che complessivamente verranno distribuiti ai 72 mila enti ammessi al beneficio del 5xmille, oltre 331 milioni saranno destinati agli enti del volontariato che si confermano il settore con il maggior numero di preferenze ricevute.

3. I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul regime IVA delle Federazioni Sportive Nazionali

Con la risposta ad interpello n.320 del 1° giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia al regime IVA applicabile dalle Federazioni sportive nazionali a seguito della cancellazione delle stesse dall'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA).

Più nello specifico, l'Agenzia conferma che, in seguito all'uscita dall'elenco delle pubbliche amministrazioni, le Federazioni non sono più tenute ad applicare il regime di scissione dei pagamenti (split payment) in quanto non rivestirebbero più la qualifica di Pubblica Amministrazione.

A tal fine, però, è richiesta non solo la cancellazione dall'elenco IPA ma anche il suo aggiornamento al fine di dare certezza giuridica ai fornitori circa il regime da applicare.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo sentenza n. 263 del 23 maggio 2022

La CTP di Bergamo ha affermato che il socio di una società di capitali, al quale sia notificato un accertamento basato sulla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati, non può difendersi censurando il merito della pretesa, ma può solamente dimostrare la propria estraneità alla gestione sociale.

Secondo il collegio provinciale, infatti, sussiste autonomia tra il giudizio nei confronti della società e quello nei confronti del socio, malgrado il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo.

Pertanto, in base a questa giurisprudenza, risulta fondamentale che l'avviso di accertamento sia impugnato autonomamente dalla Società, la quale dovrà eventualmente contestare il merito dei rilievi mossi dall'Amministrazione finanziaria; contestazione che viceversa risulterebbe preclusa al socio, il quale potrebbe però eccepire di non aver percepito gli utili presuntivamente distribuiti in capo a lui (ad esempio perché reinvestiti dalla Società), oppure che non sussistono i presupposti per l'applicazione della presunzione nei suoi confronti.

2. Tribunale di Roma, decreto n. 3478 del 5 maggio 2022

Il Tribunale di Roma, con decreto di rigetto n. 3478 del 5 maggio 2022, ha ritenuto che la cancellazione dell'ipoteca debba essere eseguita quando viene presentato al curatore titolo idoneo (i.e. sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo) in cui è espressamente contenuto l'ordine alla cancellazione della formalità, in quanto non è consentito "far discendere un effetto purgativo implicito con riferimento al rinnovo dell'iscrizione ipotecaria".

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. Fondo impresa femminile: 8.095 domande presentate

Sono 8.095 le imprese attive da oltre un anno che hanno presentato domanda per gli incentivi del Ministero dello sviluppo economico che sostengono lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne.

Le Regioni che hanno inviato il maggior numero di progetti sono state la Lombardia e il Lazio con rispettivamente 1176 e 978 domande. A seguire la Campania e l'Emilia Romagna con 831 e 684 richieste. Le iniziative riguardano prevalentemente attività di commercio all'ingrosso o al dettaglio, attività manifatturiere o attività legate a servizi di alloggio e ristorazione.

È stato, dunque, ancora una volta confermato il grande interesse per le misure in favore dell'imprenditorialità femminile promosse dal ministro Giancarlo Giorgetti a valere sulle risorse stanziare dal PNRR.

Si procede ora con i colloqui di valutazione dei progetti presentati per gli incentivi in commento, il cui sportello è stato chiuso lo scorso 19 maggio.

2. Fondo imprese creative: avvio da giugno alla presentazione delle domande

È stato dato avvio al Fondo del Ministero dello sviluppo economico che incentiva le piccole e medie imprese creative a promuovere investimenti in attività culturali e artistiche, anche relative all'audiovisivo (tv, cinema e contenuti multimediali), al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, al software e ai videogiochi, nonché all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei e all'artigianato artistico.

In particolare, la misura si inserisce tra gli interventi promossi dal MISE al fine di valorizzare sul territorio nuova imprenditorialità in settori in cui il Made in Italy eccelle per idee e creatività.

A partire da giugno sarà possibile avviare le procedure funzionali alla presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, secondo il seguente calendario:

- l'accreditamento delle imprese non residenti nel territorio italiano sarà possibile a partire dalle ore 10 del 13 giugno 2022. Per le imprese italiane non è necessario l'accreditamento;

- per l'avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 20 giugno 2022 mentre l'invio è previsto a partire dalle ore 10 del 5 luglio 2022

- per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022 mentre l'invio è previsto a partire dalle ore 10 del 22 settembre 2022.

Le risorse stanziare per la misura in commento sono pari a 40 milioni, suddivisi in 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022.

Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

3. Online il portale dedicato alle agevolazioni del MISE

Si segnala che è online il portale incentivi.gov.it, un motore di ricerca che ha l'obiettivo di far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni.

Dall'home page del portale, grazie ad una dettagliata classificazione delle varie misure e a procedure guidate, si può trovare o scegliere l'incentivo seguendo uno dei quattro percorsi:

- per profilo, adatto ad aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti o cittadini;
- per parola chiave;
- per categorie di interesse, ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione;
- esplorando l'intero catalogo anche con l'uso dei filtri.

Ad ogni incentivo selezionato si accompagna una scheda sintetica con le informazioni di dettaglio, che riporta in sintesi la misura, i beneficiari, cosa prevede, la data di chiusura e apertura del bando, la tipologia d'impresa che può richiedere il contributo, le specifiche

tecniche e i costi ammessi, l'ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria e i riferimenti per agevolare la compilazione della domanda.

In una prima fase il portale consente di trovare tutte le misure del Ministero dello sviluppo economico in continua interrelazione con il sito del Mise mentre in una seconda fase sarà aperto anche alle misure e le sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti territoriali. È infine prevista un'area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale.

NOVITÀ IN MATERIA IVA

1. Risposta ad interpello n. 320 del 2022: split payment

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 320 dell'1 giugno 2022, ha fornito alcune precisazioni in tema di Split Payment.

La disciplina della scissione dei pagamenti ("split payment") si rinviene nell'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale disposizione, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di stabilità 2015, prevedeva al primo comma, che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di attuazione sono state definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.

A seguito della modifica normativa la disciplina IVA fa espresso riferimento alla Legge n. 196 del 2009, che all'art. 1 comma 2 dispone che ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Con il d.m. 27 giugno 2017, in vigore dal 30 giugno 2017, è stato modificato il d.m. 23 gennaio 2015, con l'inserimento dell'articolo 5-bis (rubricato "Individuazione delle pubbliche amministrazioni") ai sensi del quale: in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni

dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016.

Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Con il d.m. 13 luglio 2017 è stato nuovamente modificato l'articolo 5-bis del d.m. 23 gennaio 2015 nel senso che le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il richiamato comma 209 della legge n. 244 del 2007 dispone che al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture, emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

Con il d.m. 3 aprile 2013, n. 55 è stato approvato il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 è stato precisato (superando i chiarimenti forniti con precedenti circolari) che per l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni va fatto riferimento esclusivo alle previsioni di cui all'art. 5-bis (rubricato "Individuazione delle pubbliche amministrazioni") del DM 23 gennaio 2015, come modificato dal DM 13 luglio 2017.

Nella Circolare n. 27/E del 2017 viene precisato, altresì, che ai fini dell'esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (iPA).

Infatti, attraverso il richiamo del citato articolo 5-bis del DM 23 gennaio 2015, come modificato, al comma 209 della Legge n. 244 del 2007 nonché alla definizione di amministrazioni pubbliche contenuta nel citato art.1, comma 2, della Legge n. 196 del 2009, richiamato dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, sono stati ricompresi tra i destinatari dello split payment i soggetti iscritti nell'elenco IPA, con esclusione dei soli soggetti classificati quali Gestori di pubblici servizi, esclusi dall'obbligo di fattura elettronica per la pubblica amministrazione.

Si tratta dei:

- soggetti di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT e delle Autorità indipendenti;
- delle Amministrazioni autonome annoverate.

L'IPA costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi; il citato d.m. n. 55 del 2013, allegato D, dispone che l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica è rappresentata dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate, e tenute aggiornate, dai soggetti interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche.

Anche la successiva Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 ha ribadito che per l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi, ma, come, peraltro, chiarito nel comunicato del 31 ottobre del 2017 dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, occorre far riferimento all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Il documento di prassi ha evidenziato, inoltre, che "l'accreditamento all'IPA, ancorché obbligatorio per i soggetti destinatari della fatturazione elettronica, discende dall'iniziativa degli stessi soggetti. Pertanto, la P.A. acquirente, che sulla base delle norme sopra richiamate rientri nell'alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, laddove non abbia richiesto l'anzidetto accreditamento e non abbia comunicato al fornitore l'applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi, sarà comunque soggetta all'applicazione delle specifiche sanzioni.

La Federazione, pur essendo esclusa dall'elenco ISTAT, laddove risulta ancora iscritta nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA), deve continuare ad applicare la disciplina dello split payment, anche al fine di assicurare certezza giuridica ai suoi fornitori, per le operazioni per le quali è emessa fattura anteriormente all'avvenuto aggiornamento dell'elenco stesso.

ALTRE NOVITA'

1. Ade: Risposta a interpello n. 234/E del 6 giugno 2022

L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 234/E del 6 giugno 2022, precisa che l'impresa edile, a seguito dell'acquisto di un fabbricato attraverso il regime previsto dall'art. 7 del decreto "Crescita", rivende l'immobile stesso senza aver effettuato gli interventi richiesti per usufruire della tassazione ridotta, perde l'agevolazione e dovrà versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale ordinarie insieme a una sanzione pari al 30% dei tributi.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS